



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 10/2020/SRCPIE/PRSE

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.	Luigi GILI	Consigliere
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario relatore
Dott.	Marco MORMANDO	Referendario

Nell'Adunanza del 16 gennaio 2020

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTI il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543, convertito dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639 e l'art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;


VISTO il Regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTO il Decreto Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;



VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 6/SEZAUT/2017/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2016 e i relativi questionari;

VISTA la delibera della Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economico-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2017 e i relativi questionari;

VISTA la delibera n. 25/2017/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per gli anni 2016 e 2017;

VISTA la delibera n. 22/2018/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2018, e la delibera n. 17/2019/SRCPIE/INPR con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2019;

VISTA la delibera n. 113/2018/SRCPIE/PRSE dell'11/10/2018, con la quale questa Sezione, con riguardo all'esame del rendiconto 2016, aveva già accertato, per il periodo 2014-2017, il reiterato e crescente ricorso all'anticipazione di tesoreria e la mancata restituzione di una parte di essa al termine degli esercizi 2015 e 2017;

VISTA la relazione in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2017, redatta dall'Organo di revisione del Comune di **Cavallermaggiore (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;


VISTA la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;

VISTA l'ordinanza con la quale il Presidente di questa Sezione di controllo ha convocato la Sezione per l'odierna adunanza;

UDITO il relatore, Dott.ssa Laura Alesiani

PREMESSO


La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo



ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-bis del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati a evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico.

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del 2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono



poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualficato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-bis del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Peraltro, qualora le irregolarità riscontrate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della pronuncia di accertamento prevista dall'art. 148 bis, co. 3, del TUEL, appare comunque opportuno segnalare agli Enti tali irregolarità contabili, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun Ente.

L'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.


CONSIDERATO IN FATTO E DIRITTO

Dall'esame della relazione redatta, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e segg., della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, dall'Organo di revisione dei conti in riferimento al rendiconto 2017 del Comune di **Cavallermaggiore (CN)** sono emerse diverse criticità contabili analiticamente e formalmente segnalate all'Ente con apposita scheda di sintesi invitandolo a fornire le proprie controdeduzioni.

In particolare, il Magistrato istruttore ha contestato le questioni di maggior rilievo con la nota istruttoria prot. n. 13584 del 13/08/2019 e l'Ente ha fornito le proprie considerazioni con risposta pervenuta a questa Sezione in data 21/08/2019, acquisita al prot. n. 13684. Ciò premesso, si riepilogano qui di seguito le principali irregolarità, connesse alla violazione delle norme relative all'armonizzazione dei sistemi contabili, come emerse dall'attività istruttoria svolta dal Magistrato istruttore e sopra richiamata.

1. Situazione di cassa

Dall'analisi degli schemi di bilancio BDAP relativi al rendiconto 2017, e dal questionario inserito su ConTe si evidenzia un fondo cassa al 31/12/2017 pari ad euro zero; detto fondo alla data del 1° gennaio 2017 vedeva un ammontare di euro 16.460,62.



Inoltre, dall'analisi della tabella relativa agli "Equilibri di cassa", nel questionario - Sezione I.I., la differenza fra riscossioni e pagamenti relativamente alle anticipazioni del tesoriere riporta uno scoperto di competenza pari ad euro 371.792,42. Dai dati SIOPE relativi all'esercizio 2018, tale disavanzo risulta coperto.

Permane, tuttavia, a maggio 2019 un saldo negativo per ricorso ad anticipazione di tesoreria pari ad euro 196.269,29.

Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è costante nel triennio 2015-2017 con una media di giorni di utilizzo pari a 304 giorni (204 nel 2015, 353 nel 2016, 356 nel 2017), come peraltro già accertato da questa Sezione anche per il periodo 2014-2017 con la sopra ricordata delibera n. 113/2018/SRCPIE/PRSE dell'11/10/2018.

Nell'istruttoria relativa al rendiconto 2016, l'Amministrazione dichiarava che la motivazione del ricorso all'anticipazione di tesoreria era causata principalmente da uno sfasamento temporale nella riscossione delle principali imposte, IMU e TARI.

Nella nota di riscontro alla richiesta istruttoria del Magistrato Istruttore inviata in relazione all'esame del rendiconto 2017, sopra citata, l'Ente comunicava che alla data del 31/12/2017 l'anticipazione di cassa risultava aperta per euro 371.792,42, in quanto i versamenti dell'IMU non erano pervenuti entro la medesima data sul conto di tesoreria, ma si trovavano in Banca d'Italia.

Di seguito si riporta il prospetto degli incassi e dei pagamenti con riguardo all'anticipazione di cassa negli anni dal 2015 al 2018, con l'individuazione del fondo cassa per ciascun anno:


ANNO	INCASSI	PAGAMENTI	F.DO CASSA
2015	1.675.370,08	1.579.396,58	0
2016	2.590.195,26	2.685.825,76	16.460,62
2017	2.814.508,04	2.442.715,62	0
2018	2.512.155,95	2.883.948,37	40.804,31

(Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Siope)

Si rinviando all'esame del punto successivo, strettamente collegato al presente, l'esame delle ulteriori controdeduzioni trasmesse dall'Ente, che riguardano entrambi i punti esaminati nella presente delibera, nonché le conseguenti considerazioni in diritto in relazione all'ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria come sopra riscontrato.

2. Capacità di riscossione e indicatore di tempestività dei pagamenti

Dall'analisi delle entrate su BDAP e sul questionario, si evidenzia un indice di riscossione dei residui in conto competenza pari a circa il 62%; inoltre l'indicatore di tempestività



dei pagamenti per l'esercizio 2017 registra un ritardo pari a 40 giorni che aumenta nel 2018, con un ritardo pari a 57 giorni.

Di seguito si riportano i prospetti relativi al rapporto fra previsioni, accertamenti e incassi in conto competenza e al recupero dell'evasione tributaria:

PREVISIONI-ACCERTAMENTI-INCASSI C/COMPETENZA

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%	Incassi in c/residui
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza (B/A*100)	
Titolo I	2.658.100,00	2.492.110,79	1.663.451,31	66,75	0,00
Titolo II	285.821,80	228.242,89	165.948,92	72,71	0,00
Titolo III	723.737,00	652.490,55	418.296,55	64,11	0,00
Titolo IV	418.388,74	278.470,74	210.911,93	75,74	0,00
Titolo V	312.263,80	238.628,41	0,00	0,00	0,00


(Fonte: Questionario, Sezione I.III)

RECUPERO EVASIONE TRIBUTARIA

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE Accantonamento	FCDE
			Competenza Esercizio 2017	Rendiconto 2017
Recupero evasione IMU	90.000,00	3.088,64	50.000,00	58.200,00
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione COSAP/TOSAP	0,00	0,00	0,00	0,00
Recupero evasione altri tributi	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE	90.000,00	3.088,64	50.000,00	58.200,00

(Fonte: Questionario, Sezione I.III)

La capacità di riscossione dell'Ente, come si evince nel prospetto riportato, soprattutto con riguardo al Titolo I e al Titolo III, non risulta soddisfacente; dato confermato dal prospetto relativo al recupero dell'evasione tributaria, con particolare riferimento all'IMU. Anche dal punto di vista della riscossione dei residui, con particolare riguardo al Titolo I e al Titolo III, si registrano criticità, come emerge dal seguente prospetto:



Residui attivi	Esercizi precedenti	2013	2014	2015	2016	2017	Totale residui conservati al 31.12.2017 (1)		
							FCDE al 31.12.2017		
IMU	Residui iniziali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.742,57	395.496,27	170.188,54
	Riscosso c/residui al 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.950,76		
	Percentuale di riscossione						92,05		
Tarsu - Tia - Tari	Residui iniziali	172.220,58	199.065,29	169.554,95	319.433,49	370.343,14	316.462,36	314.399,15	139.221,00
	Riscosso c/residui al 31.12	36.213,01	50.258,57	26.802,06	133.207,60	152.259,60	89.929,03		
	Percentuale di riscossione	21,03	25,25	15,81	41,70	41,11	28,42		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	237.790,25	196.111,92	196.096,54	168.580,67	159.199,46	198.763,32	191.209,73	156.083,91
	Riscosso c/residui al 31.12	79.187,32	49.211,37	44.964,57	17.681,21	12.162,82	50.996,57		
	Percentuale di riscossione	33,30	25,09	22,93	10,49	7,64	25,66		


(Fonte: Questionario, Sezione I.III)

Nella nota istruttoria inviata dal magistrato Istruttore, sopra indicata, viene richiesto al Comune di indicare quali sono le misure che l'Ente ha posto in essere per aumentare la capacità di riscossione e per rispettare i tempi di pagamento degli impegni, fermo che l'anticipazione di tesoreria, seppure in tutto o in parte integralmente restituita a fine anno, non può rappresentare uno strumento costante nel triennio di creazione di liquidità.

Sul punto, l'Ente fa riferimento ad una serie di misure, adottate e adottande, che l'Amministrazione medesima ritiene consentiranno di ridurre l'utilizzo dell'anticipazione di cassa, a cui l'Ente sarebbe costretto a ricorrere per le crescenti carenze di liquidità dovute allo sfasamento temporale fra le entrate e le uscite, nonché di rispettare i tempi di pagamento degli impegni.

In particolare, le misure prese in considerazione sono:

- accelerazione della riscossione dei residui;
- anticipazione delle scadenze delle rate relative alla TARI;




- costituzione del diritto di superficie trentennale su n. 4 aree di proprietà comunale occupate da stazioni di telefonia mobile, il cui valore complessivo a base d'asta è stato fissato in euro 244.000,00 (il Comune segnala che in data 9 settembre sarebbe stato stipulato l'atto notarile con un incasso per la concessione dei diritti di superficie su 3 aree per un valore di euro 239.950,00);
- alienazione di terreni agricoli per circa 45000 mq (il Comune segnala, altresì, che si sarebbe proceduto con atti notarili stipulati in data 22 maggio 2019 e 17 giugno 2019 con incasso di euro 600.884,00).

Il Comune, infine, dichiara che alla data del 14/06/2019 l'anticipazione di cassa risulta chiusa e lo è a tutt'oggi; il saldo in Banca d'Italia ad oggi ammonta ad euro 368.800,30 e le previsioni di cassa entro il 31/12/2019 prevedono il non utilizzo dell'anticipazione entro il 31/12/2019.

Pur non entrando nel merito di alcune delle misure indicate, le quali corrispondono a scelte discrezionali di amministrazione attiva che competono esclusivamente all'Ente di riferimento, fermo che il medesimo dovrà comunque sempre preliminarmente verificarne la legittimità, non si può non osservare, sulla base dei dati emergenti dall'esame dei rendiconti, che il costante ricorso all'anticipazione di cassa per un numero di giorni crescenti non evidenzia una crisi momentanea di liquidità ma una anomalia strutturale, che pone degli interrogativi sulla capacità di riscossione in competenza e dei residui, come si è avuto modo di verificare, nonché sulla capacità di programmazione dell'Ente; difficoltà che non sembrano del tutto risolvibili dalle misure indicate, le quali non pare possano rivestire il carattere della sistematicità in grado di superare definitivamente le criticità riscontrate.

In merito alla contabilizzazione dell'anticipazione di tesoreria, si rammenta, peraltro, quanto previsto dal principio contabile 3.26 dell'allegato 4/2 al D.lgs. n. 118 del 2011 *"...alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse"*, nonché quanto specificato dal principio contabile 10.3 del medesimo allegato 4/2: *"Per quanto riguarda le anticipazioni di tesoreria, che continuano ad essere erogate sulla base di quanto previsto dalla legge e dalle convenzioni di tesoreria, l'istituzione di un apposito titolo delle entrate e delle spese - dedicato alla registrazione di tali operazioni e con riferimento al quale gli stanziamenti non svolgono funzione autorizzatoria, sia in entrata, che in spesa - risponde all'esigenza di evidenziarne le specifiche modalità di gestione, in particolare con riferimento alle operazioni di accensione e rimborso di prestiti."*



Per le anticipazioni di tesoreria si richiama quanto previsto dal principio applicato della contabilità finanziaria 3.26 che, con particolare riferimento a tali operazioni, invita alla corretta applicazione del principio contabile generale n. 4 dell'integrità, in base al quale la registrazione delle entrate e delle spese deve aver luogo per il loro intero importo, al lordo delle correlate spese e entrate.


Pertanto, in attuazione di tale principio, è obbligatorio, per gli enti, regolarizzare tutte le carte contabili riguardanti le anticipazioni di tesoreria ed i relativi rimborsi ed è assolutamente esclusa la possibilità di registrare le anticipazioni di tesoreria a saldo. Il tesoriere recepisce tale impostazione d'iniziativa senza attendere indicazioni dell'ente; resta inteso che il tesoriere produce il proprio conto con le carte contabili relative all'utilizzo ed al rientro dell'anticipazione di tesoreria per la parte che eventualmente dovesse risultare ancora non regolarizzata".

Pur prendendo atto delle riferite misure correttive, adottate e adottande dall'Ente, che, tuttavia, come già evidenziato, non pare rivestano il carattere della sistematicità, nonché dei risultati positivi connessi al trend in miglioramento indicato dall'Ente per l'esercizio 2019, la Sezione ribadisce, ad ogni buon conto, che il ricorso costante all'anticipazione di tesoreria è un indice sintomatico di un grave squilibrio strutturale, espressione dell'incapacità dell'Ente di far fronte con le entrate ordinarie ai pagamenti (in tal senso, v., di recente, Deliberazione della Sezione regionale per il Piemonte n. 127/2019/SRCPIE/PRSE del 6/11/2019).

Il prolungato ricorso all'anticipazione di tesoreria, inoltre, comporta costi elevati per l'Ente e trasforma l'anticipazione in una forma di debito di medio termine, con gli obblighi previsti dall'art. 119 della Costituzione in ordine all'utilizzo dell'indebitamento.

In relazione a tale condotta deve dunque ribadirsi che l'anticipazione di tesoreria è una forma di finanziamento a breve termine, alla quale si deve ricorrere eccezionalmente, per far fronte a momentanei problemi di liquidità al verificarsi di situazioni straordinarie e imprevedibili. Laddove invece vi sia un ricorso costante e senza sostanziale soluzione di continuità all'anticipazione di tesoreria (come nel caso di specie) l'Ente invero sconfinava in una forma (anomala) d'indebitamento, trasformando l'anticipazione in una forma di debito di medio termine senza tenere conto degli obblighi statuiti dall'art. 119 della Costituzione che pone stringenti limiti in ordine all'utilizzo dell'indebitamento, con ogni conseguenza di legge.

In ragione di quanto detto, dalle risultanze degli ultimi esercizi, oggetto di istruttorie, emerge il permanere di una situazione complessiva dell'Ente decisamente critica, sicché è necessario che l'Ente medesimo monitori con attenzione l'evolversi della situazione di



cassa ed assuma immediati provvedimenti volti alla correzione definitiva della descritta criticità.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle predette indicazioni nell'ambito delle procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'ente. Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte Cost. n. 198/2012).

P.Q.M.


La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva

ACCERTA

1. con riguardo all'esame del rendiconto 2017, un ampio e reiterato ricorso ad anticipazioni di tesoreria, come risulta in parte motiva, che appare peraltro costante nel triennio 2015-2017;
2. significative criticità con riferimento alla capacità di riscossione sia in competenza che in relazione ai residui attivi;
3. significative criticità in relazione al pagamento tempestivo dei debiti con un indice di tempestività che registra un ritardo medio rispetto alla scadenza per il 2017 di 40 giorni e per il 2018 di 57 giorni.

DISPONE

1. che il Comune di Cavallermaggiore adotti, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, le necessarie misure organizzative di carattere sistematico volte a superare l'ampio e prolungato ricorso all'anticipazione di cassa, nonché ad aumentare la capacità di riscossione e a migliorare, contestualmente, l'indicatore di tempestività dei pagamenti;



2. che l'Ente effettui un attento e costante monitoraggio della entità e dell'utilizzo dell'anticipazione di cassa;
3. che l'Ente, entro il medesimo termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente deliberazione, a seguito dell'adozione delle misure organizzative di cui al precedente punto 1, riferisca in merito all'adozione stessa, su cui l'Organo di revisione avrà cura di relazionare e informare questa Sezione regionale.

INVITA

- l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune ad un attento monitoraggio e vigilanza sulla soluzione delle criticità evidenziate, segnalando a questa Sezione un loro eventuale peggioramento e/o ulteriori criticità.

DISPONE altresì

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Presidente del Consiglio comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Cavallermaggiore;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominato "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella camera di consiglio del 16 gennaio 2020.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani



Il Presidente

Dott.ssa Maria Teresa Polito



Depositato in Segreteria il 31 GEN. 2020

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendoza

